

- n. 2 conservifici
- n. 2 centrali del latte
- n. 3 impianti industriali
- n. 2 impianti zootecnici
- n. 6 impianti turistici e ricettivi

Prima della nomina del Commissario liquidatore dipendevano dall'E.S.A.C. - Impresa complessivamente 486 unità, suddivise in 83 impiegati e 403 operai. Al vertice dell'organizzazione ha agito nel periodo in esame il Commissario straordinario dell'Ente coadiuvato dal Direttore Generale e dalla struttura sottostante. A ciascuna gestione è preposto un Direttore coadiuvato da personale amministrativo e tecnico. Le indagini esperite ai fini del presente referto hanno evidenziato che molte imprese hanno cessato ogni attività produttiva e di commercializzazione; che altre hanno provveduto all'assunzione di personale stagionale; che presso la maggioranza dei 28 centri operativi opera il personale dell'Ente; che le scritture contabili risultano meccanizzate e sono centralizzate presso l'Ente e non presso i Centri operativi come prescritto dalle norme civili; che il personale assegnato alle varie gestioni anche nei periodi di inattività continuava a percepire i compensi per lavoro straordinario; che le scritture di magazzino non si fondavano sulla netta separazione tra il materiale in entrata e quello in uscita, nonché sui valori in giacenza; che gli stessi magazzini di deposito non offrivano le necessarie garanzie di sicurezza; che non è stato rinvenuto l'inventario dei materiali e beni immobili o mobili posseduti da ciascuna gestione. Trattasi di omissioni e discrasie funzionali e operative di notevole entità le quali rendono non solo inaffidabili le scritturazioni esaminate ma evidenziano, altresì, la commistione operativa dell'ESAC-Ente e dell'ESAC-Impresa, caratterizzata soprattutto presso i vari centri industriali e commerciali da personale dipendente dall'ESAC-Ente, nonché dalla centralizzazione

presso quest'ultimo di tutte le scritturazioni contabili e la predisposizione dei relativi bilanci.

Su alcuni fatti di gestione è intervenuta la Magistratura penale nonchè la Procura regionale della Corte dei Conti provvedendo a perseguire i soggetti ritenuti responsabili di fattispecie illegali.

7 - RIFORMA ISTITUZIONALE

L'art. 23 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 istitutiva dell'E.S.A.C. prescriveva che la struttura organizzativa e funzionale dell'Ente doveva essere proposta alla Regione dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto di un'organica distribuzione di compiti tra unità centrali e periferiche e doveva essere approvata con legge della Regione.

A norma dello stesso articolo la struttura centrale con sede in Cosenza, avrebbe dovuto assumere compiti di studio, coordinamento e direzione. Erano poi previste strutture periferiche a carattere interdisciplinare, ubicate in aree di programmazione agricola e dislocate in tutti i comprensori con il compito di sviluppare i rapporti con gli enti locali e con gli operatori singoli e associati al fine di promuovere lo sviluppo che, assecondando e sollecitando le tendenze evolutive ambientali, potessero valorizzare le risorse locali in attuazione delle linee di programmazione zonale.

L'art. 25 della citata L.R. dispone che all'Ente è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione adottata, a maggioranza di due terzi dei componenti assegnati, dal Consiglio di Amministrazione. Esso dura in carica cinque anni e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Ente.

L'art. 26 della surriferita L.R., consentiva sino all'adozione dei nuovi provvedimenti normativi, concernenti il regolamento e la pianta organica nonché il trattamento economico del personale la validità della precedente struttura organizzativa e funzionale dell'Ente, nonché delle norme sul rapporto d'impiego dei dipendenti dell'opera Sila, sancendosi, nel contempo, il divieto di ogni assunzione, a qualsiasi titolo: divieto ribadito e puntualizzato con l'art. 24 della L.R. 19 giugno 1986, n. 24,

secondo cui a partire dal 1986 è fatto divieto all'Ente di procedere ad assunzioni di personale, mentre le eventuali assunzioni operate dall'ESAC - Impresa, per esigenze stagionali e straordinarie, non possono superare i livelli raggiunti nel 1985.

La stessa disposizione, faceva obbligo di tenere distinte, contabilmente e operativamente la gestione delle proprie attività di istituto da quelle di cui all'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 (Esac - Impresa), iscrivendo nel bilancio dell'Ente esclusivamente l'eventuale utile o perdita d'esercizio.

Gli accertamenti istruttori hanno evidenziato le seguenti violazioni ai succitati obblighi normativi:

- 1) mancata ristrutturazione organizzativa del sistema Esac - Impresa;
- 2) omessa riorganizzazione dell'ESAC - Ente il quale ha continuato ad essere articolato in 15 settori, 58 servizi e 154 uffici per un totale di 227 centri operativi;
- 3) mancata rideterminazione delle dotazioni organiche soprattutto a livello dirigenziale con notevole aggravio degli oneri finanziari per il costo del personale.

In proposito va ricordato che a cura della direzione generale dell'ente era stata formulata una ipotesi di riorganizzazione amministrativa al fine di una migliore rispondenza ai compiti istituzionali ed alla riduzione delle relative spese di personale; ipotesi rimasta sempre a livello di studio non essendo stata deliberata dagli organi dell'ente (Commissario prima e Consiglio di amministrazione dopo) ai fini dell'ulteriore iter legislativo.

L'organizzazione e la gestione dell'Ente hanno quindi subito gli effetti negativi del precario assetto istituzionale derivante, da un lato, dalla situazione di commissariamento censurata dalla Sezione con le

determinazioni innanzi citate e dall'altro dalla mancata realizzazione del disegno riformatore più volte preannunciato.

Nell'adunanza del 7 dicembre 1993, la Sezione, nell'occuparsi di alcune questioni relative alla gestione dell'ESAC, prendeva atto dell'adozione, da parte del Consiglio Regionale della Calabria, delle deliberazioni n. 292 e 293, entrambe in data 9 novembre 1993, relative a due progetti di legge regionale aventi ad oggetto, rispettivamente, l'istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.) nonché l'istituzione del Comitato per la collocazione sul mercato e la dismissione delle attività dell'ex ESAC-Impresa.

Le due deliberazioni erano tese alla realizzazione di un progetto unitario che, da un lato, doveva consentire il superamento delle vecchie strutture organizzatorie e delle modalità gestionali dell'Ente e, dall'altro, doveva adattare ad una realtà residuale quale era pensabile realizzare attraverso la dismissione delle attività dell'ex Esac-Impresa.

Il tessuto normativo era aderente a tale disegno cosicché nei citati progetti di legge si prevedeva l'estinzione dell'ESAC quale naturale effetto della istituenda Agenzia regionale anche se si disponeva che l'ESAC stesso, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione, avrebbe continuato a svolgere le attività in essere fino all'operatività non solo dell'Agenzia ma anche del Comitato per la dismissione delle attività della ex ESAC-Impresa.

Naturale conseguenza del suddetto intento doveva essere la contemporanea approvazione ed entrata in vigore delle due normative. Senonché mentre la legge 14 dicembre 1993, n. 15 istitutiva dell'Agenzia entrava in vigore il 18 dicembre 1993 - giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - l'altra normativa non seguiva analogo iter e solo il 14 luglio 1994 veniva

pubblicata sul citato Bollettino ed entrava in vigore il giorno successivo la legge 11 luglio 1994 n. 18 avente ad oggetto la collocazione sul mercato e la dismissione delle attività dell'ex Esac-Impresa. Di conseguenza l'Esac, che dall'art. 18 della legge n. 15 del 1993 veniva espressamente soppresso a decorrere dal 18 dicembre 1993, data di entrata in vigore della legge stessa, continuava a rimanere in vita ed a svolgere le proprie attività in forza del successivo art. 20 che ciò prescriveva, come si è detto, per evitare soluzioni di continuità, fino a quando l'Agenzia ed il Comitato non fossero stati operanti. Di fatto tale evenienza si è perfezionata per tappe successive: entrata in vigore della citata legge n. 18 del 1994 che, peraltro, al posto del Comitato ha previsto la nomina di un Commissario liquidatore; nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia realizzata attraverso il decreto del Presidente della Regione n. 1382 in data 15 ottobre 1994 seguito da altro decreto n. 1554 del 9 novembre 1994 di accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione originariamente designato e nomina del nuovo Presidente; nomina del Commissario liquidatore avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 9 dicembre 1994. Soltanto a decorrere da quest'ultima data il nuovo Ente denominato "Agenzia Regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura" (A.R.S.S.A.) diveniva "operante".

Medio tempore, e cioè per il periodo di un anno circa a decorrere dal 18 dicembre 1993, ha operato un Ente formalmente soppresso che per l'assetto istituzionale e le modalità gestionali era profondamente lontano dalle esigenze che avevano reso necessaria la creazione dell'Agenzia concepita come "soggetto tecnico" istituzionalmente preposto alla guida del processo di sviluppo dell'agricoltura regionale quale settore primario dell'economia della Calabria in un panorama agricolo regionale, nazionale

e comunitario profondamente modificato rispetto a quello esistente al momento della istituzione dell'ESAC.

L'anomala situazione innanzi descritta non poteva mancare di produrre negative conseguenze sulla operatività degli organi dell'Ente, così, ad esempio, una situazione di incertezza veniva a crearsi circa la posizione del Direttore Generale per il periodo successivo alla soppressione dell'ESAC e ciò anche con riferimento agli aspetti economici connessi alla direzione dell'Ente.

Infatti l'art. 11 della legge n. 15/1993 di istituzione dell'ARSSA e di soppressione dell'ESAC dispone che il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore Generale è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato. Si ponevano quindi dubbi che al Direttore Generale potesse continuare ad essere corrisposto l'aumento del 25% degli assegni di carattere stipendiale aventi natura pensionabile introdotto dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 47.

Anche a voler seguire l'interpretazione data all'art. 20 della legge n. 15/1993 dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria con nota n. 1302 in data 18 gennaio 1994 secondo cui la formula usata dal legislatore al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell'Ente presuppone, per la cessazione dell'ESAC, non solo la promulgazione della legge sull'ARSSA ma l'operatività dell'Agenzia, sembra censurabile far gravare sull'Ente un maggior onere che si poteva evitare sol che si fosse provveduto a nominare gli organi del nuovo Ente nei termini di legge.

Analoghe censure possono ripetersi con riguardo al periodo successivo all'1 marzo 1994 data del collocamento a riposo del Direttore Generale cosa che rendeva necessaria la sua sostituzione.

A ciò si provvedeva in data 7 marzo 1994 con decreto del Presidente della Regione Calabria in applicazione di una normativa (quella relativa all'ESAC) ispirata a principi diversi rispetto a quella che oramai regolava la nuova Agenzia secondo cui competente ad effettuare la nomina doveva essere il Consiglio di Amministrazione che però, come si è detto, non era stato a sua volta ancora nominato.

Non valevano a smuovere l'inerzia degli organi regionali nemmeno gli interventi del Commissario straordinario dell'Ente che nel frattempo era stato riconfermato nella carica per ulteriori sei mesi con decreto del Presidente della Regione in data 13 gennaio 1994, n. 17. Il citato Commissario, che in precedenza aveva segnalato agli organi regionali la gravità delle implicazioni derivanti dal ritardo nella nomina degli organi dell'Agenzia, con lettera del 21 febbraio 1994 n. 3/ 94 RIS-CS rassegnava le dimissioni dall'incarico ritenendo non si potesse procedere alla nomina del Direttore Generale con conseguente "illegittimità degli atti assumibili sia nei confronti del CORECO che delle altre istituzioni".

Nel corso della riunione del 23 marzo 1994 il Collegio dei revisori presente il Magistrato delegato al controllo prese in esame la situazione creatasi con i citati provvedimenti di nomina rilevando come, anche nella fattispecie in esame, gli organi della Regione non avevano provveduto a mettere in atto adempimenti previsti da specifiche leggi regionali e precisamente dall'art. 4 della predetta legge n. 15/1993 che prescriveva per la nomina degli organi dell'ARSSA il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della legge stessa.

Veniva quindi segnalata la illegittimità dell'ulteriore proroga degli organi dell'ESAC che era autorizzato a svolgere le attività istituzionali soltanto per il periodo strettamente necessario alla nomina degli organi dell'ARSSA e cioè fino al 2 gennaio 1994 data di scadenza del citato termine che non veniva rispettato posto che, come già rilevato, la nomina

del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si perfezionava il 9 novembre 1994 con ben undici mesi di ritardo e solo attraverso l'intervento in via sostitutiva del Presidente della Giunta Regionale che, a norma del secondo comma dell'art. 20 della L.R. n. 15/1993, emanava i decreti di nomina in quanto il Consiglio Regionale non provvedeva alla elezione degli organi sopra citati.

Si perpetuava quindi la situazione di illegittima prorogatio che la Sezione aveva già in precedenza censurato e che non poteva mancare di riflettersi sulla legittimità della gestione cosicchè, per fare un solo esempio, un provvedimento fondamentale e da tempo atteso quale l'approvazione della pianta organica adottata con deliberazione n. 888 del 30 dicembre 1993 venne annullata dal CORECO stante la intervenuta emanazione della legge che istituiva l'ARSSA.

L'art. 1 della succitata legge n. 15 del 1993 qualifica l'Agenzia quale strumento operativo della Regione dotata di personalità giuridica di diritto pubblico per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo dell'agricoltura avente autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

Viene mantenuta la precedente struttura con sede centrale in Cosenza ed uffici su tutto il territorio calabrese e con l'art. 15 vengono individuati i criteri cui deve essere ispirato l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia costituita dalla Direzione generale e dalle sue articolazioni sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 29 del 1993 in rapporto ai carichi di lavoro ed ai compiti affidati all'Agenzia stessa.

La norma da ultimo citata, pur non prevedendo l'approvazione con legge regionale della struttura dell'Ente su proposta del Consiglio di Amministrazione come disposto per l'ESAC con il citato art. 73 della legge n. 28/1978, implica la necessità della formulazione di piani e

programmi che costituiscono il necessario presupposto per attribuire alle strutture centrali e periferiche le ottimali dimensioni e per prevedere una organica e funzionale distribuzione dei compiti propri di ciascuna struttura.

Al riguardo deve osservarsi che, come avvenuto in passato per l'ESAC, anche il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, pur essendo trascorsi circa due anni dall'emanazione della citata legge istitutiva, non ha provveduto a tradurre in una puntuale disciplina normativa gli assetti organizzativi dell'Agenzia che sono rimasti allo stato di semplice proposta di ristrutturazione presentata dal Presidente al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 1994.

Secondo il modello proposto l'Agenzia dovrebbe essere costituita da una struttura centrale avente sede in Cosenza organizzata, invece che sugli attuali quindici, su quattro settori due dei quali di area amministrativo-contabile e due di area tecnica con compiti di programmazione di indirizzo e di controllo.

L'organizzazione a livello territoriale prevede cinque strutture provinciali con il compito di organizzare in sede locale gli interventi programmati in sede centrale.

Alla data del presente referto niente di quanto proposto è stato realizzato cosicchè tale carenza, unitamente alla mancata approvazione della pianta organica sulla base dei carichi di lavoro, fa sì che anche il nuovo Ente si trovi ad essere caratterizzato da un assetto organizzativo di fatto quale risulta dalle stratificazioni verificatesi nel tempo con inevitabili strozzature organizzative e burocratiche che hanno costituito ostacoli insormontabili anche per una gestione ridottasi all'ordinaria amministrazione.

Va evidenziato a questo punto che il ritardo nella ristrutturazione dell'Ente è in parte dipeso dalla cessazione dalla carica del Presidente e

del Consiglio di Amministrazione collegata alla fine della legislatura della Regione Calabria.

La citata legge di riforma infatti, dopo aver elencato all'art. 3 gli organi dell'Agenzia, dispone al successivo art. 4 che il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nominati con decreto del Presidente della Regione su deliberazione del Consiglio regionale restano in carica per la durata della legislatura e coloro che sono nominati a tali incarichi possono essere riconfermati per una sola volta.

Tale disposizione è conforme alla disciplina generale dettata dall'art. 8 della legge regionale n. 13 del 5 agosto 1992 secondo cui tutte le nomine e le designazioni di competenza della Regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alla nomina o alla designazione.

Per quanto attiene al profilo più strettamente procedimentale il secondo comma dell'art. 4 della legge di riforma prevede che, in sede di prima applicazione, la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della legge stessa.

Poichè la legge venne pubblicata il 17 dicembre 1993 la nomina doveva essere effettuata entro il 2 gennaio 1994 ma, come si è detto, è di fatto intervenuta solo l'11 novembre 1994.

Dopo soli alcuni mesi di attività dei citati organi si tenevano le elezioni regionali e con la fine della legislatura si poneva il conseguenziale problema della scadenza degli organi regionali e quindi anche di quelli dell'ARSSA.

A norma dell'art. 3 della citata legge regionale n.13 del 1992 gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio Regionale o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio Regionale.

Nella specie tale “scadenza” per il Presidente, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori dell'ARSSA si verificava il 2 settembre 1995 (90° giorno dall'insediamento del Consiglio Regionale avvenuto il 5 giugno 1995) e cioè dopo appena otto mesi dalla loro nomina.

Di conseguenza l'attività istituzionale dell'Agenzia, che aveva avuto un principio di impulso dopo il necessario periodo occorso per lo studio e l'impostazione delle linee di intervento, subiva un evidente rallentamento dovuto alle contraddittorie notizie che circolavano circa gli orientamenti del nuovo Consiglio Regionale nel cui ambito non vi erano uniformità di vedute circa le possibili scelte da adottare: riconferma degli organi di Amministrazione dell'ARSSA, come pure era consentito dalla legge n. 15/1993; rinnovo totale o parziale degli stessi.

A tali incertezze di orientamento si sommavano quelle derivanti dalla individuazione dei limiti temporali entro i quali si doveva provvedere con riferimento ai provvedimenti normativi urgenti che nel frattempo erano stati emanati dal Governo in applicazione dei principi desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale del 4 maggio 1992, n. 208 in materia di “prorogatio” degli organi amministrativi.

La Regione Calabria infatti aveva impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale quasi tutti i citati decreti di urgenza per asserita lesione di competenze regionali nel presupposto che la normativa statale incideva su aspetti già disciplinati dalla Regione stessa con la citata legge n. 13 del 1992.

A seguito dell'ultimo di tali ricorsi che aveva ad oggetto la legge 11 luglio 1994, n. 444 di conversione dell'ultimo dei decreti di urgenza emanati dal governo, la Corte Costituzionale con sentenza n. 464 del 15-30 dicembre 1994 dichiarava la questione non fondata in riferimento a tutti i parametri invocati e sotto tutti i profili dedotti.

Di conseguenza la normativa regionale disciplinante la materia, nei limiti in cui non era rispettosa dei “principi fondamentali desumibili dalle leggi dello Stato” doveva ritenersi abrogata e provvisoriamente sostituita dalla normativa statale fino a che non fosse intervenuta una nuova disciplina di adeguamento.

Per quanto riguarda il rinnovo degli organi dell'ARSSA doveva quindi provvedersi entro il 20 luglio 1995 in base al termine fissato dall'art. 3 della legge n. 444/1994 in 45 giorni dalla scadenza coincidente con l'insediamento del nuovo Consiglio Regionale avvenuto il 5 giugno 1995. In relazione a tale criterio il termine veniva a scadere il 20 luglio 1995 senza che la Regione provvedesse al rinnovo degli organi perpetuando lo stato di incertezza e di paralisi di cui si è fatto cenno anche perchè si era in attesa dell'emanazione della normativa regionale di adeguamento alla legge statale che avrebbe dovuto dirimere i dubbi esistenti.

In data 11 agosto 1995 veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria la L.R. 4 agosto 1995, n. 39 che entrava in vigore il 12 agosto successivo recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale con conseguente espressa abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992 n. 13 che in precedenza aveva disciplinato la materia.

Di conseguenza in data 25 settembre 1995 con decreti del Presidente del Consiglio regionale nn. 705, 706 e 707 venivano nominati i quattro componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio medesimo ed i tre componenti effettivi più due supplenti del Collegio dei revisori dei Conti con un ulteriore ritardo di per sè non significativo ma che, aggiunto a quelli in precedenza verificatisi, costituiva una ulteriore remora alla ripresa della normale attività di direzione e di gestione dell'Ente.

Sotto quest'ultimo aspetto si è potuto rilevare che il nuovo Consiglio di amministrazione, rinnovato per i quattro quinti dei suoi componenti, ha dovuto appropriarsi di tutte le complesse problematiche gestionali cosicchè si sono ulteriormente allungati i tempi per porre concreto rimedio a numerose situazioni gestorie molte delle quali di cospicuo rilievo finanziario.

8.- CONTROLLO INTERNO

Si espongono qui di seguito le questioni concernenti la struttura nonché la composizione, costituzione e funzionamento di tale organo in relazione alla prescrizione normativa contenuta nel settimo comma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in ordine alle valutazioni commesse alla Corte dei conti in tema di funzionamento dei controlli interni.

L'art. 18 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 concernente, come detto innanzi, l'adeguamento della normativa dell'Opera Sila ai principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 prevede tra gli organi del nuovo Ente di sviluppo un collegio dei revisori di cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Regionale e due designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Collegio dura in carica cinque anni, può assistere alle sedute degli organi collegiali dell'ente, esamina il bilancio, controlla la gestione finanziaria dell'Ente, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al presidente dell'Ente ed al presidente della Regione, redige una relazione annuale che è allegata al conto consuntivo.

Il Collegio, nella composizione succitata, ha operato fino al 7 ottobre 1994 data dopo la quale è stato sostituito dal Collegio dei revisori dell'ARSSA.

Nel periodo considerato il Collegio si è riunito 78 volte formulando numerosissimi rilievi di notevole consistenza in ordine alla regolarità della gestione dell'Ente, senza che da parte dei responsabili organi regionali di vigilanza e di controllo fossero adottati adeguati interventi correttivi atti ad assicurare la rispondenza dell'azione dell'Ente ai principi di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia).

Peraltro, le difficoltà nelle quali il Collegio era costretto ad operare stante la condizione di commissariamento dell'ente si sono andate sempre più aggravando nel tempo posto che la situazione di dissesto nella quale l'ente si dibatteva diveniva con il trascorrere degli anni sempre più evidente stanti i segnalati ritardi del Consiglio regionale nel procedere alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'ente.

D'altra parte lo stesso Collegio dei revisori si trovava ad operare in una situazione di proroga di fatto risalente al marzo 1985 epoca di scadenza del mandato quinquennale.

Tale situazione di disagio diveniva particolarmente evidente nel 1993 poichè, come si è detto innanzi, in data 9 novembre di tale anno il Consiglio Regionale della Calabria approvava le deliberazioni n. 292 e n. 293 relative a due progetti di legge che da tempo erano in gestazione allo scopo di porre rimedio alla situazione di cattivo funzionamento dell'Ente di cui si prevedeva la soppressione previa istituzione di una Agenzia regionale con conseguente collocazione sul mercato delle attività di carattere imprenditoriale.

La normativa in corso di approvazione riguardava infatti anche la modifica della struttura del Collegio dei revisori dei conti ed in particolare non prevedeva più la partecipazione dei rappresentanti ministeriali che per ciò stesso si sentivano delegittimati.

La posizione in seno al Collegio dei due citati funzionari diveniva ancora più insostenibile con la successiva emanazione della L.R. n. 15 in data 14 dicembre 1993 che all'art. 7 affidava il controllo della gestione dell'Agenzia ad un Collegio di cui non facevano più parte i rappresentanti ministeriali e che era composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti e nominati dal Consiglio regionale.